

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva e propositiva in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da:

- il Responsabile dell'Area competente per il Servizio Tributi/Entrate, che assume la carica di Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il Responsabile dell'Area competente per il Servizio Anagrafe;
- il Responsabile dell'Area competente per i servizi sociali;
- il Responsabile dell'Area competente per il Servizio Attività produttive;
- il Responsabile dell'Area competente per il Servizio Edilizia privata/urbanistica;

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso provvedimenti approvati a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
4. Il Consiglio Tributario si riunisce almeno una volta all'anno.
5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti l'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Articolo 7 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ente nominato dal Presidente.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a favore dei componenti del Consiglio tributario non sono previsti compensi ne' rimborsi per le spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi per 15 giorni ad avvenuta esecutività della delibera con cui viene approvato a sensi dell'articolo 73 dello Statuto Comunale.